

ATTO COSTITUTIVO
dell'Ass. RICHIAGLIO C'E' - APS



In data QUATTRO del mese di MARZO dell'anno 2023 presso la sala comunale in VIU' – Piazza Cibrario n. 1 si sono riuniti i seguenti sigg.:

1	ALEX	LUCCO BORLERA	24/08/1987	CIRIE'	LCCLXA87M24C722Y
2	MARIE GISELE CATHERINE	PRATZ	12/09/1983	FRANCIA	PRTMGS83P52Z110L
3	MARIO	ALBRI'	05/03/1998	CIRIE'	LBRMRA98C05C722C
4	EMILIO	MUSSINO	03/07/1949	VAL DELLA TORRE	MSSMLE49L03L555J
5	MARCO	CALLEA	19/12/1975	IVREA	CLLMRC75T19E379Y
6	AUGUSTO	SUPPO	11/12/1962	VIU'	SPPGST62T11M094A
7	MARA	GARBOLINO BOOT	22/11/1972	CIRIE'	GRBMRA72S62C722Q
8	SONIA	CERATO	06/07/1970	TORINO	CRTSNO70L46L219K
9	GIULIANA ANNA	SERAFINO	21/04/1957	RIVOLI	SRFGNN57D61H335Q
10	DANIELE	RIGOLETTI	11/12/1950	VIU'	RGLDNL50T11M094H
11	MARCO	FORNERIS	12/03/1985	LANZO TORINESE	FRNMRC85C12E445H
12	DARIO	FERRERO	10/06/1965	TORINO	FRRDRA65H10L219W
13	DARIO	RIGOLETTI	31/05/1981	TORINO	RGLDRA81E31L219V
14	GIANLUCA	REGGE	12/09/1972	TORINO	RGGGLC72P12L219D
15	SONIA	ALBRI'	28/01/1999	CIRIE'	LBRSNO99A68C722R

che, di comune accordo, stipulano e convengono quanto segue:

Art. 1 - Dai suddetti comparenti, in qualità di soci fondatori, è costituita una libera associazione di Promozione Sociale (ex Legge 383/00) denominata "RICHIAGLIO C'E' - APS"

Art. 2 - L'associazione è una libera aggregazione di persone e non ha scopo di lucro e svolge attività di utilità sociale a favore degli associati e di terzi.

Art. 3 - L'associazione ha sede in VIU' – Frazione RICHIAGLIO snc

Art. 4 - L'associazione ha come scopo esclusivo perseguire le seguenti finalità: promuovere, favorire, rivalutare la tradizione della Valle di Viùed in particolare della frazione Richiaglio, con particolare attenzione alla cultura locale.

Favorire e migliorare la cultura tradizionale e religiosa, la conoscenza del territorio e dell'ambiente naturale, promuovendo e favorendo l'educazione dei soci e dei non soci, mediante seminari, incontri, collaborazioni istituzionali.

Mettere a disposizione della comunità il sapere popolare e degli abitanti di Richiaglio, arricchire il lavoro collettivo, anche tramite l'intervento di esperti e di personalità eccellenti; organizzare e realizzare in collaborazione con terzi, manifestazioni, premi, mostre, eventi, spettacoli, attività culturali, promuovendo anche l'incremento turistico e la valorizzazione del patrimonio artistico, culturale, monumentale e paesaggistico.

A tal fine l'associazione potrà assumere tutte le iniziative necessarie ed idonee, conformi con lo statuto associativo e la normativa vigente.

Art. 5 - L'associazione ha durata illimitata nel tempo.

Art. 6 - L'associazione è apartitica ed aconfessionale.

Art. 7 - I costituenti assumono a disciplinare e regolare l'associazione lo Statuto che si allega al presente atto, a farne parte integrante e sostanziale che gli stessi sottoscrivono e approvano. L'associazione avrà come principi informatori, analizzati dettagliatamente nell'allegato Statuto sociale: l'assenza di fini di lucro, la democraticità della struttura, l'elettività delle cariche associative, la gratuità prevalente delle prestazioni fornite dagli associati e quant'altro richiesto per la valida costituzione di un'associazione avente la qualifica di Associazione di promozione sociale (APS).

Art. 8 - I presenti soci fondatori approvano che l'importo della quota associativa, per il primo anno, a favore dell'Associazione sia stabilito in € 10,00 costituente il fondo sociale, mentre i contributi successivi saranno stabiliti dal Consiglio Direttivo e ratificati dall'Assemblea Ordinaria dei soci.

Art. 9 - I costituenti stabiliscono che il primo Consiglio Direttivo sia composto da n. 5 membri. L'Assemblea costituente decide per l'immediata elezione del Presidente nella persona del Sig. RIGOLETTI DARIO e del Consiglio Direttivo.

A comporre lo stesso vengono eletti i signori:

- 1) MARCO FORNERIS
- 2) ALEX LUCCO BORLERA
- 3) SONIA ALBRI
- 4) AUGUSTO SUPPO

Con la firma in calce al presente atto, i suddetti nominati accettano e dichiarano che non sussistono a loro carico cause di ineleggibilità e o decadenza di cui all'art.2382 C.C.

Art. 10 - I costituenti deliberano che le cariche di Vice-presidente, Tesoriere e Segretario vengono così assegnate:

- 1) Vice presidente: MARCO FORNERIS
- 2) Tesoriere – Segretario: ALEX LUCCO BORLERA
- 3) Consigliere: SONIA ALBRI
- 4) Consigliere: AUGUSTO SUPPO

Art. 11 - I costituenti conferiscono mandato al Presidente per la registrazione del presente atto e l'espletamento di ulteriori adempimenti necessari.

Il primo esercizio sociale si chiuderà il 31 dicembre 2023.

Vìù, 04/03/2023

Letto, approvato, confermato e sottoscritto: seguono firme dei soci fondatori

Suppo Augusto
Rigoletti Dario
Forneris Marco
Albri Sonia
Lucco Alex
Rigoletti Daniele
Suppo Augusto
Forneris Marco
Albri Sonia
Lucco Alex

Suppo Augusto
Rigoletti Dario
Forneris Marco
Albri Sonia
Lucco Alex
Rigoletti Daniele
Suppo Augusto
Forneris Marco
Albri Sonia
Lucco Alex





STATUTO RICHIAGLIO C'E' APS

AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO DI CIRIE 13 MAR. 2023	Reg. € 200,00
AL N. 248	Trs. /
MOD. F. 23 ALLEGATO AL Mod. RR.	Cat. /
Dr. Fabio PEROGGIO GACCIO	TOTALE € 200,00

(*) Firma su delega del Direttore Provinciale
Enrico MASTROGIACOMO

Costituzione - Denominazione - Sede - Durata

Art. 1. È costituita, nel numero minimo dei soci previsto dalla legge, con sede in RICHIAGLIO, quale Ente del terzo settore, un'associazione denominata "RICHIAGLIO C'E'- APS" in conformità al dettato dell'art. 35 del D.Lgs 117/2017. L'associazione, ove previsto, ricomprenderà nella denominazione anche l'acronimo ETS con l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).

Il trasferimento della sede legale nell'ambito dello stesso Comune potrà avvenire con delibera del Consiglio Direttivo. Il trasferimento della sede legale in altra città dovrà essere disposta con delibera dell'Assemblea di modifica dello statuto. Il trasferimento deve essere comunque comunicato entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento agli Enti gestori di Pubblici Registri, presso i quali l'organizzazione è iscritta.

La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

L'associazione "RICHIAGLIO C'E'- APS", più avanti chiamata per brevità Associazione, si ispira ai principi di democraticità e gratuità, non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale.

Finalità e attività

Art. 2. L'associazione opera per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, svolgendo in via principale in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi le seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 del Codice del Terzo Settore:

- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi;
- interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;

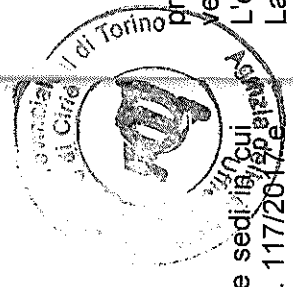
In particolare si prefigge lo scopo di promuovere, favorire, rivalutare la tradizione della Valle di Viù ed in particolare della frazione Richiaglio, con particolare attenzione alla cultura locale.

Intende favorire e migliorare la cultura tradizionale e religiosa, la conoscenza del territorio e dell'ambiente naturale, promuovendo e favorendo l'educazione dei soci e dei non soci, mediante seminari, incontri, collaborazioni istituzionali.

Per non dissipare la cultura tradizionale, intende mettere a disposizione della comunità il sapere popolare e degli abitanti di Richiaglio, arricchire il lavoro collettivo, anche tramite l'intervento di esperti e di personalità eccellenti; organizzare e realizzare in collaborazione con terzi, manifestazioni, premi, mostre, eventi, spettacoli, attività culturali, promuovendo anche l'incremento turistico e la valorizzazione del patrimonio artistico, culturale, monumentale e paesaggistico.

L'associazione raggiunge le proprie finalità anche valorizzando il tempo libero, quale momento di crescita e di aggregazione.

L'associazione RICHIAGLIO C'E' APS non persegue scopi politici e confessionali, non ha scopo di lucro. Può svolgere attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo i criteri e limiti previsti dalla normativa vigente, anche mediante l'utilizzo di



risorse volontarie e gratuite.

L'associazione RICHIAGLIO C'E' può organizzare:

- la somministrazione di alimenti e bevande ai propri soci e familiari, presso le sedi in cui viene svolta l'attività istituzionale, alle condizioni previste dall'art. 85 del D.Lgs. 117/2017, s.m.i;
- attività commerciali marginali e strettamente funzionali a raggiungere gli scopi statutari;
- può esercitare anche attività di raccolta fondi attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva – al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dell'art. 7 del D.Lgs. 117/2017, dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Per lo svolgimento delle predette attività l'associazione si avvale prevalentemente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

Per il perseguimento dei propri scopi l'associazione potrà inoltre aderire anche ad altri organismi, tra cui le reti associative, di cui condivide finalità e metodi, nonché collaborare con Enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie.

Soci

Art. 3.

L'ammissione di un nuovo socio è regolata in base a criteri non discriminatori per motivi di genere, etnici, razziali, culturali, politici o religiosi.

Possono diventare soci dell'associazione tutti coloro che ne fanno richiesta, ne condividono gli scopi e intendano impegnarsi per la loro realizzazione.

Possono essere ammessi come associati altre APS e altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, purché il loro numero non sia superiore al 50% delle APS associate, che condividono le finalità della stessa previo consenso dell'Assemblea.

Il mantenimento della qualifica di socio è subordinato al pagamento della quota associativa annuale nei termini prescritti dal Consiglio Direttivo.

La domanda di ammissione a socio deve essere presentata al Consiglio Direttivo.

La richiesta di ammissione da parte di altri enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro dev'essere firmata dal corrispondente rappresentante legale e deve contenere la designazione di un delegato che li rappresenta in tutti i rapporti con l'Associazione stessa.

In caso di domanda presentata da minore, la stessa dev'essere controfirmata da un genitore o da chi ne fa le veci, che lo rappresenta in tutti i rapporti con l'associazione.

Il Consiglio deciderà sull'accoglimento o il rigetto dell'ammissione dell'aspirante. Avverso l'eventuale elezione dell'istanza, che deve essere sempre motivata e comunicata all'interessato entro 20 giorni dalla data della deliberazione è ammesso ricorso all'assemblea dei soci;

Il ricorso all'assemblea dei soci è ammesso entro **60 giorni** dal ricevimento della relativa comunicazione;

L'adesione del socio è annotata nel libro soci.

I soci hanno il diritto di essere informati su tutte le attività ed iniziative dell'associazione di partecipare con diritto di voto alle assemblee, di essere eletti alle cariche sociali e di svolgere le attività comunemente concordate. Per i minori il voto è espresso all'esercente la responsabilità genitoriale o da chi ne fa le veci che gode del solo elettorato attivo. Per gli enti associati il diritto di elettorato attivo e passivo è esercitato dal legale rappresentante o dal suo delegato.

Le modalità e le condizioni di adesione all'associazione e ogni altro aspetto della partecipazione alla vita associativa, per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, sono eventualmente disciplinate da regolamenti specifici.

I soci hanno l'obbligo di rispettare e di far rispettare le norme dello statuto e degli eventuali regolamenti.

La qualità di socio si perde per morte, per morosità nel pagamento della quota associativa, dietro presentazione di dimissioni scritte, tale recesso avrà decorrenza immediata, per mancato rispetto delle norme associative o a seguito di comportamento che cagioni danno morale, materiale o all'immagine associativa. L'esclusione di un socio viene deliberata dall'Assemblea dei soci, su

proposta del Consiglio direttivo, dopo che gli sono stati contestati per iscritto gli addebiti che gli vengono mossi, consentendogli facoltà di replica.

L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro soci.

La perdita della qualifica di associato comporta la decadenza automatica da qualsiasi carica ricoperta sia all'interno dell'Associazione sia all'esterno per designazione o delega.

Il socio cessato o escluso deve adempiere agli obblighi assunti sino al momento dell'operatività della cessazione o dell'esclusione.

I soci o i eredi che abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno diritto al rimborso della quota associativa annualmente versata, né hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

Volontari e Lavoratori

Art. 4. Sono volontari gli associati che aderiscono all'associazione prestando, per libera scelta ed in modo personale, attività spontanea, gratuita, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'Ente soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo.

L'associazione può avvalersi di lavoratori dipendenti o di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, quando ciò è ritenuto necessario allo svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle proprie finalità. Il numero dei lavoratori rientrerà nei limiti di cui all'art. 36 del D.Lgs. n. 117/2017.

I soci volontari sono iscritti in un apposito registro.

Sostenitori

Art. 5. Possono altresì essere riconosciuti in qualità di sostenitori tutte le persone che, condividendo gli ideali, danno un loro contributo economico libero e volontario. I sostenitori non hanno diritto di voto, non hanno il diritto di elettorato attivo e passivo ma hanno il diritto ad essere informati delle iniziative che vengono di volta in volta intraprese dall'associazione.

Organi Sociali e Cariche Elettive

Art. 6. Sono organi dell'associazione:

- a) l'Assemblea dei soci;
 - b) il Consiglio Direttivo;
 - c) il Presidente
 - d) l'Organo di controllo, laddove eletto;
- Tutte le cariche sociali sono elettive.

L'Assemblea

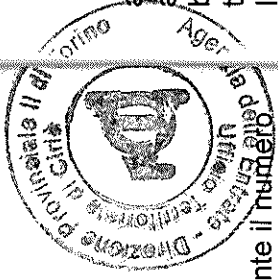
Art. 7. L'Assemblea è il massimo organo dell'Associazione e determina l'applicazione degli indirizzi generali di carattere politico e programmatico; è composta da tutti i soci e ciascun associato ha diritto a un voto.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente, o in sua mancanza dal Vicepresidente, che la convoca:

- almeno una volta all'anno;
- entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del bilancio;
- ogni qualvolta lo ritenga necessario il Consiglio Direttivo;
- quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

Per convocare l'Assemblea, il Consiglio Direttivo si riunisce in seduta, delibera il giorno e l'ora della prima convocazione e il giorno e l'ora della seconda convocazione, che deve avvenire almeno il giorno successivo alla prima.

L'Assemblea, è convocata almeno 10 giorni prima del giorno previsto mediante invio di e-mail, ovvero con altri mezzi tecnologici, o consegnata a mano. L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora e sede della convocazione, l'ordine del giorno con i punti oggetto del dibattito.



L'Assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:

- discute ed approva il bilancio;
- definisce il programma generale annuale di attività;
- procede alla elezione ed alla revoca dei consiglieri, determinandone previamente il numero dei componenti;
- elegge e revoca i componenti dell'organo di controllo;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- ratifica la sostituzione dei membri del Consiglio direttivo dimissionari, decaduti o deceduti deliberata dal Consiglio direttivo attingendo dalla graduatoria dei non eletti;
- approva l'eventuale regolamento e le sue variazioni;
- delibera sulla quota associativa annuale e sugli eventuali contributi straordinari;
- delibera sull'esclusione degli associati;
- delibera sui ricorsi in caso di reiezione della domanda di ammissione di nuovi associati;
- delega il Consiglio direttivo a compiere tutte le azioni necessarie a realizzare gli obiettivi definiti dall'ASSOCIAZIONE;
- determina i limiti di spesa e i rimborsi massimi previsti per gli associati che prestano attività di volontariato. Tali spese devono essere opportunamente documentate, nelle modalità previste dalle normative vigenti;
- delibera sull'esercizio e sull'individuazione di eventuali attività diverse;
- delibera su tutti gli argomenti di ordinaria amministrazione e ogni altro oggetto attribuito dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

L'assemblea straordinaria delibera:

1. lo scioglimento dell'ASSOCIAZIONE e la devoluzione del patrimonio
2. le modifiche dell'atto costitutivo o dello statuto,
3. la fusione, la scissione, la trasformazione dell'associazione

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza di almeno la metà degli associati più uno, presenti in proprio o per delega scritta; in seconda convocazione è validamente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti. Ciascun aderente può essere latore di un numero massimo di 2 deleghe.

L'Assemblea straordinaria dei soci approva eventuali modifiche dell'atto costitutivo o dello statuto, la fusione, la scissione, la trasformazione con la presenza, in proprio o per delega, di tre quarti dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti sia in prima che in seconda convocazione.

Per deliberare lo scioglimento dell'ASSOCIAZIONE e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci in proprio o per delega sia in prima che in seconda convocazione.

È possibile l'intervento all'Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione, ma dovrà essere chiaramente precisato nella convocazione.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza dei voti.

Le deliberazioni sono immediatamente esecutive e devono risultare insieme alla sintesi del dibattito da apposito verbale redatto dal Segretario dell'Assemblea e sottoscritto dal Presidente e dal Segretario stesso.

Consiglio Direttivo

Art. 8. Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 3 a un massimo di 5 componenti, eletti dall'Assemblea fra i soci dell'Associazione; esso dura in carica tre anni e i suoi componenti sono rieleggibili.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti. Le votazioni sono palesi tranne nei casi di nomine o comunque riguardanti le persone.

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'associazione e si riunisce

almeno una volta l'anno e ogni qual volta il Presidente lo reputi necessario; pone in essere ogni atto esecutivo necessario per la realizzazione del programma di attività e la predisposizione del bilancio sociale. Nello specifico elegge tra i propri componenti il Presidente, il vicepresidente, il tesoriere e il segretario, attua tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione.

In caso di morte, dimissioni o esclusione di consiglieri prima della scadenza del mandato, il Consiglio direttivo provvede alla loro sostituzione utilizzando l'elenco dei non eletti: la sostituzione va ratificata dalla successiva Assemblea ordinaria e rimangono in carica sino alla scadenza del mandato del Consiglio direttivo. In caso di mancanza od esaurimento dell'elenco dei non eletti, o loro indisponibilità l'assemblea provvede alla surroga mediante elezione;

Nel caso in cui decada oltre la metà dei membri del Consiglio direttivo, l'Assemblea provvede tramite elezione al rinnovo dell'intero organo.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si provi che i terzi ne erano a conoscenza.

- Il Presidente è il legale rappresentante. Il Presidente e il Vicepresidente hanno disgiuntamente la firma sociale e la rappresentanza dell'associazione RICHIAGLIO C'E' - APS, a tutti gli effetti; pertanto sono autorizzati a riscuotere pagamenti di ogni natura e a qualsiasi titolo e a rilasciarne quietanza, con facoltà di presentare e sottoscrivere domande e altri documenti.
- Al Tesoriere spetta il compito di tenere e aggiornare i libri contabili e di predisporre il bilancio sulla base delle determinazioni assunte dal Consiglio, talvolta può coincidere con la figura del Segretario.
- Al Segretario spetta il compito di redigere e tenere aggiornati i verbali delle sedute di Consiglio e di Assemblea che trascrive sugli appositi libri affidati alla sua custodia unitamente al libro soci, talvolta può coincidere con la figura del Tesoriere.

L'Organo di controllo

Art. 9. Qualora si verificassero le condizioni contemplate dall'articolo 30 del D. Lgs. 117/2017, l'Assemblea elegge un Organo di Controllo, anche monocratico.

Ai componenti dell'Organo di controllo si applica l'articolo 2399 del Codice civile. I componenti dell'Organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice civile. Nel caso di Organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

L'Organo di controllo può inoltre esercitare, al superamento dei limiti di cui all'art. 31, comma 1, del D.Lgs. 117/2017, la revisione legale dei conti. In tal caso, l'Organo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Patrimonio, esercizio sociale e bilancio

Art. 10. Le entrate dell'associazione sono costituite da:

- a) quote associative degli aderenti;
- b) eventuali contributi economici di privati, dello Stato, di Enti, di Organismi internazionali, di Istituzioni pubbliche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- c) attività di raccolta fondi;
- d) entrate derivanti da eventuali attività commerciali e produttive marginali;

Il patrimonio sociale è costituito da:

- a) beni immobili e mobili;
- b) donazioni, lasciti o successioni;
- c) libri, pubblicazioni e documenti;

L'esercizio sociale dell'ASSOCIAZIONE ha inizio il 1° gennaio e termine il 31 dicembre di ogni anno.

Al termine di ogni esercizio il Consiglio direttivo redige il bilancio ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 117/2017 e, ricorrendone i presupposti, ai sensi dell'art. 14 dello stesso decreto e lo sottopone per l'approvazione all'Assemblea dei soci entro *120 giorni dalla chiusura dell'esercizio*). Il bilancio consuntivo è depositato presso la sede dell'ASSOCIAZIONE, almeno 15 giorni prima dell'assemblea e può essere consultato da ogni associato.

E' fatto obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;

E' fatto divieto di distribuire anche in forme indirette, gli eventuali utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate dell'ASSOCIAZIONE a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Libri sociali

Art. 11. L'associazione deve tenere i seguenti libri sociali:

- a) libro degli associati;
- b) registro dei volontari;
- c) libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio direttivo e di eventuali altri organi sociali.

Scioglimento dell'associazione e devoluzione dei beni

Art. 12. Lo scioglimento dell'Associazione viene deciso dall'Assemblea con le modalità e la maggioranza dell'art. 21 del Codice Civile, la quale provvederà alla nomina di uno o più liquidatori e delibererà in ordine alla devoluzione del patrimonio.

In caso di estinzione o scioglimento il patrimonio dell'Associazione non potrà essere diviso tra i soci ma, su proposta del Consiglio Direttivo approvata dall'Assemblea, sarà interamente devoluto, ad altro enti del terzo settore, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45, comma 1, del D.Lgs. 117/2017.

Iscrizione nel Registro Unico del Terzo Settore

Art. 13. L'Associazione si iscrive nel Registro Unico del Terzo Settore di cui agli articoli 45 e seguenti del D.Lgs. 117/2017 tramite il proprio legale rappresentante fornendo le informazioni di cui all'articolo 48 dello stesso decreto nonché la propria natura di ente non commerciale per le finalità di cui all'art. 83 del D.Lgs. 117/2017 e s.m.i. Iscrive inoltre nel RUNTS tutte le modifiche alle informazioni fornite, entro i termini previsti dalla normativa vigente.

Una volta iscritta, l'Associazione indica obbligatoriamente negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico gli estremi dell'iscrizione, con l'acronimo APS ed ETS.

Norma finale

Art. 14. Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia, con particolare riferimento al Codice civile, al D.Lgs 117/2017 e alle loro eventuali variazioni.

